

Esente imposta di bollo ai sensi dell'art. 1 comma 646 Legge 30 dicembre 2018 n. 145 (Legge di Bilancio 2019) che ha modificato l'art. 27 bis della tabella di cui all'allegato B annesso al DPR 26/10/1972 n. 642.  
Esente imposta di registro ai sensi dell'art. 1 del Dlgs. 120 del 29 agosto 2023 (Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi del 28/02/2021 n. 36, 37, 38, 39 e 40) che modifica ed integra l'art. 12 del Dlgs. 36/2021 introducendo il comma 2-bis.

**Assemblea Straordinaria dei soci dell'A.S.D. CANOA KAYAK CLUB AEOLIAN ISLANDS per adeguamento dello statuto alle disposizioni del Dlgs 36/2021 e ss.mm.ii**

**VERBALE N. 4/2023**

**Verbale di Assemblea Straordinaria del 12/11/2023**

L'anno 2023 il giorno 12 del mese di novembre alle ore 16:00, si è riunita l'Assemblea Straordinaria dei soci dell'associazione sportiva dilettantistica denominata "A.S.D. CANOA KAYAK CLUB AEOLIAN ISLANDS".

I soci chiamano ad assumere la presidenza dell'Assemblea Straordinaria, il Sig. Viviani Eugenio (Presidente pro tempore dell'associazione). L'assemblea nomina segretario per la verbalizzazione del seguente verbale la Sig.ra/il Sig. Manlio Viviani, che accetta.

Il Presidente constatato che l'Assemblea Straordinaria è stata regolarmente convocata mediante avviso pubblicato nella bacheca ON Line presente sul sito dell'A.S.D. contenente l'o.d.g., l'ora e il luogo ed affisso nella sede sociale, che sono presenti n. 16 dei soci aventi diritto al voto, dichiara che essa deve ritenersi regolarmente costituita nel rispetto del vigente statuto sociale per la validità dell'assemblea straordinaria in seconda convocazione, visto che in prima convocazione l'assemblea è andata deserta, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Adeguamento Statuto sociale ai sensi del Dlgs. 36/2021 ss.mm.ii.
2. Varie ed eventuali

Si passa alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno e prende la parola il Presidente dell'Assemblea Straordinaria per esporre le motivazioni che hanno richiesto la convocazione dell'assemblea straordinaria dei soci. In seguito alla Riforma dello Sport si rende necessario adottare delle modifiche allo statuto dell'associazione al fine di renderlo conforme a quanto previsto dalle disposizioni contenute nel Dlgs 36/2021 e ss.mm.ii. Ai sensi di quanto previsto dall'art 1 del Dlgs 120/2023, che modifica ed integra l'art. 12 del Dlgs 36/2021 inserendo il comma 2 bis, le modifiche statutarie adottate entro il 31/12/2023 sono esenti dall'imposta di registro se hanno lo scopo di adeguare gli atti a modifiche o integrazioni necessarie a conformare gli statuti alle disposizioni del presente decreto. Ai sensi della legge 30/12/2018 n. 145 art. 1 c. 646 che ha modificato l'art. 27 bis della tabella di cui all'allegato B annesso al DPR 26/10/1972 n. 642, il presente atto è esente dall'imposta di bollo.

L'Assemblea straordinaria dei soci è stata quindi convocata per esaminare e approvare un nuovo statuto sociale, redatto ai sensi degli artt. dal 36 e seguenti del C.C., della Legge 289/2002 e ss.mm.ii, del Dlgs. 36/2021 e ss.mm.ii. degli artt. 143, 144, 145, 146, 147, art. 148 e 149 del TUIR - D.P.R. 917/86, dell'art 4 DPR 633/1972 e loro successive modifiche e/o integrazioni, che integri e sostituisca quello attualmente in vigore. L'associazione svolge anche attività commerciale applicando le disposizioni contenute nella Legge 398/91 e successive modifiche e integrazioni ed ha comunicato l'esercizio dell'opzione alla legge 398/91 alla SIAE con regolarità. Il Presidente passa alla lettura del nuovo statuto dell'Associazione articolo per articolo, comprendente in totale n°35 articoli. Al termine della lettura di ogni singolo articolo, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla modifica, se necessaria.

A conclusione della lettura dei n°35 articoli, viene posto in votazione palese lo Statuto nella sua integrità.

L'Assemblea con voto unanime delibera di approvare il nuovo Statuto Sociale che è allegato al presente atto e ne forma parte integrante (Allegato A).

Il Presidente è incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto e dello statuto.

Il Presidente e il Segretario sono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato Statuto.

Null'altro essendovi da discutere e deliberare il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 18:30 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Segretario

\_\_\_\_\_

Il Presidente

Viviani Eugenio

Esente imposta di bollo ai sensi dell'art. 1 comma 646 Legge 30 dicembre 2018 n. 145 (Legge di Bilancio 2019) che ha modificato l'art. 27 bis della tabella di cui all'allegato B annesso al DPR 26/10/1972 n. 642. Esente imposta di registro ai sensi dell'art. 1 del Dlgs. 120 del 29 agosto 2023 (Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi del 28/02/2021 n. 36, 37, 38, 39 e 40) che modifica ed integra l'art. 12 del Dlgs. 36/2021 introducendo il comma 2-bis.

## **ALLEGATO A STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA "CANOA KAYAK CLUB AEOLIAN ISLANDS"**

### **Art. 1) – DENOMINAZIONE**

E' costituita, disciplinata dagli artt. 36 e seguenti del C.C. un'associazione non riconosciuta, che assume la denominazione di "**ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CANOA KAYAK CLUB AEOLIAN ISLANDS**". Nei casi consentiti dalla legge sarà utilizzata la sigla "A.S.D. CANOA KAYAK CLUB AEOLIAN ISLANDS." Nella denominazione, negli atti e nella corrispondenza è obbligatorio l'uso della locuzione "associazione sportiva dilettantistica", anche in acronimo ASD. L'associazione è retta dal presente Statuto redatto ai sensi del DLGS 36/2021, della Legge 289/2002, degli artt. 143, 144, 145, 146, 147, 148 e 149 TUIR - DPR 917/86, dell'art 4 del DPR 633/1972 e delle loro successive modifiche e/o integrazioni e dalle vigenti norme in materia. L'Associazione si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle norme e direttive del CONI e del CIP, nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali/Discipline Sportive Associate/Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e dal CIP a cui vorrà affiliarsi. Le affiliazioni ad EPS, FSN, DSA sono deliberate dal Consiglio Direttivo e non comportano modifiche dello statuto. L'associazione si impegna a rispettare le disposizioni emanate dalle federazioni internazionali di riferimento in merito all'attività sportiva praticata. L'associazione si impegna pertanto ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti del Coni, del CIP, delle Federazioni Sportive Nazionali, Enti di Promozione Sportiva o Discipline Sportive Associate dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità sportive dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere associativo, tecnico e disciplinare attinenti alla vita della associazione sportiva. L'Associazione si impegna inoltre a garantire l'attuazione ed il pieno rispetto dei provvedimenti del Coni, del CIP e/o delle federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva o discipline sportive associate, e in generale di tutte le disposizioni emanate a presidio della lotta alla violenza di genere ai sensi dell'articolo 16, D.Lgs. 39/2021. L'associazione è attualmente senza personalità giuridica ma si riserva di chiederla con delibera dell'assemblea ordinaria dei soci ai sensi dell'art. 14 del Dlgs. 39/2021 e ss.mm.ii. L'Associazione sportiva dilettantistica si impegna a trasmettere, in via telematica, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, una dichiarazione all'ente affiliante riguardante l'aggiornamento dei dati ai sensi dell'art. 6.3 D. Lgs. 39/2021, l'aggiornamento degli amministratori in carica e ogni altra modifica intervenuta nell'anno precedente.

### **Art. 2) – SEDE**

L'Associazione ha sede a Lipari - Vulcano (ME) in Contrada Vulcanello snc – 98050. L'Associazione potrà istituire sezioni distaccate, sedi secondarie, succursali o uffici sia amministrativi che di rappresentanza su tutto il territorio nazionale, mediante delibera del Consiglio Direttivo. La variazione dell'indirizzo della sede sociale nell'ambito del territorio dello stesso comune non comporta modifica dell'Atto Costitutivo e dello Statuto ed è deliberata dal C.D. La delibera di variazione della sede sociale in altre località è di competenza dell'assemblea straordinaria dei soci e comporta modifica di statuto.

### **Art. 3) – SCOPI**

L'Associazione è un'istituzione a carattere autonomo, libero, apolitico e aconfessionale; **non persegue scopi di lucro e vieta la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.** L'Associazione opera per fini sportivi e ricreativi per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi e non discrimina in base al sesso, alla religione, alla razza e alle condizioni socio-economiche. Ai sensi dell'art. 8 del Dlgs 36/2021 ss.mm.ii l'associazione destina eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dell'art 8 del Dlgs 36/2021 e ss.mm.ii, si applica l'articolo 3, comma 2, ultimo periodo, e comma 2-bis, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112.

Art. 4) L'associazione, riconosciuta ai fini sportivi ai sensi dell'art. 10 del Dlgs. 36/2021 e ss.mm.ii, esercita in via stabile e principale l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica ai sensi dell'art. 7 del Dlgs. 36/2021 e ss.mm.ii. **In particolare l'Associazione si propone la promozione, la diffusione, la tutela, lo sviluppo, l'attività didattica e la pratica delle attività sportive della Canoa (in tutte le sue specialità), della Vela (in tutte le sue specialità) e di tutte le altre discipline sportive previste dalle delibere CONI compresa l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle medesime attività sportive e si riserva, previa delibera del Consiglio Direttivo, di inserire in futuro altre discipline riconosciute dal CONI, dal CIP e da Sport & Salute spa senza che ciò comporti modifica di statuto. L'associazione non ha scopo di lucro, è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività alle cariche sociali. L'attività istituzionale e il regolare funzionamento delle strutture potranno essere garantiti dalle prestazioni degli aderenti e non aderenti all'associazione sia nelle forme del volontariato sia nelle forme a titolo oneroso ai sensi di quanto previsto in tema di lavoro sportivo dagli artt. 25 e**

**seguenti del Dlgs. 36/2021 e ss.mm.ii. Nel caso in cui la complessità, l'entità nonché la specificità dell'attività richiesta non possa essere assolta dai propri aderenti, sarà possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo. L'associazione ha finalità sportive dilettantistiche e socio-culturali intese come mezzo di formazione psico-fisica dei soci, degli associati, iscritti o partecipanti. Nei limiti previsti dall'art. 9 del Dlgs. 36/2021 e ss.mm.ii. e dalla normativa di attuazione, l'associazione può esercitare attività diverse da quelle principali di cui all'art. 7 del Dlgs 36/2021. Tali attività hanno carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali. Per espressa previsione di legge, i proventi derivanti da rapporti di sponsorizzazione, promo pubblicitari, cessione di diritti e indennità legate alla formazione degli atleti nonché dalla gestione di impianti e strutture sportive sono esclusi dal computo dei criteri e dei limiti previsti dall'art. 9 del Dlgs 36/2021 e ss.mm.ii.** A mero titolo esemplificativo l'associazione, per lo svolgimento delle proprie finalità istituzionali potrà: 1) gestire impianti propri e di terzi, adibiti a palestre, campi, strutture sportive, ecc., nonché strutture e locali di vario genere dove svolgere l'attività; 2) procedere all'affitto di locali atti allo svolgimento delle proprie attività istituzionali; 3) sottoscrivere convenzioni con Enti Pubblici e privati ivi compresi enti scolastici per gestire impianti sportivi e strutture di vario genere ed annesso aree di verde pubblico o attrezzato, collaborare per lo svolgimento di manifestazioni e iniziative sportive; 4) Organizzare squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, tornei, trofei, concorsi e tutte le manifestazioni ed esibizioni di diverse specialità a livello locale, regionale, nazionale ed internazionale; 5) Organizzare corsi di avviamento allo sport, attività motorie e di mantenimento, attività didattiche e corsi di formazione per operatori sportivi; 6) Organizzare manifestazioni, gare, concorsi e tutto ciò che riterrà utile a promuovere, finanziare e/o raggiungere i propri scopi sociali; 7) Gestire un eventuale spaccio ad uso esclusivo dei soci per la somministrazione di alimenti pronti e bevande, nel rispetto della normativa vigente in materia; 8) Stabilire rapporti, anche ottenendo particolari facilitazioni per i soci, con consimili Associazioni, Opere, Istituti e Agenzie; 9) Aderire o dissociarsi da associazioni similari e complementari; aderire a federazioni e/o enti di promozione sociale; godere dei contributi pubblici e privati per lo svolgimento delle attività sociali; 10) In modo complementare e in diretta attuazione dell'attività istituzionale, l'associazione può organizzare iniziative, raccogliere sponsorizzazioni, stipulare rapporti promo-pubblicitari, vendere beni e servizi sportivi, compiere operazioni economiche di tipo mobiliare, immobiliare e finanziarie, esercitare attività di natura commerciale, anche applicando le disposizioni contenute nelle Legge 398/91 e successive integrazioni e modificazioni, al fine di finanziare l'attività istituzionale; 11) rivendere ai soli soci prodotti legati alle attività sopra citate per soddisfare esigenze di conoscenza, di intrattenimento e di ricreazione fra i soci. In tal caso dovrà osservare le norme amministrative e fiscali vigenti. L'associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività sportiva e ricreativa lecita ed aderente agli scopi del sodalizio. L'associazione inoltre potrà anche svolgere, le attività che qui di seguito vengono elencate a titolo esemplificativo ma non esaustivo: a) Attività Ricreative: Intrattenimenti ricreativi in genere sia da parte di soci sia di compagnie e complessi esterni con somministrazione di alimenti già pronti e bevande esclusivamente ai soci. Incontri, manifestazioni fra soci in occasione di ricorrenze o altro; organizzazione di gite mediante noleggio di pullman o di imbarcazioni e di viaggi, anche attraverso convenzioni con agenzie specializzate in Italia ed all'estero. b) Attività Culturali: Tavole rotonde, congressi, dibattiti, conferenze, mostre scientifiche, di pittura, di antiquariato, ecc., seminari, proiezioni di film e documentari culturali o comunque di interesse dei soci. c) Attività Formative: promuovere ed organizzare attività didattiche per l'avviamento, l'aggiornamento ed il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva e culturale, nonché organizzare corsi di istruzione tecnica e di coordinamento delle attività istituzionali. d) Attività Umanitarie: Collaborazione con enti ed organizzazioni per la promozione di attività umanitarie e filantropiche. Assistenza e recupero di soggetti disabili e dei bisognosi in genere. L'associazione potrà anche costituirsi quale gruppo di acquisto solidale a favore dei propri associati.

Art. 5) - DURATA

La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea Straordinaria degli Associati.

Art. 6) - SOCI

Possono essere soci dell'Associazione tutti coloro che ne condividono le finalità ed i principi ispiratori, accettino lo Statuto e che siano dotate di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. Ai fini sportivi, per "irreprensibile condotta" deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'associazione, oltre che delle competenti autorità sportive. Tutti i soci sono tenuti al puntuale versamento della quota associativa annuale/anno sportivo mentre, le quote di frequenza per la pratica delle singole discipline sportive sarà obbligatorio versarla solo per il periodo in cui il socio prenderà parte alle attività. Fra gli aderenti all'Associazione esistono parità di diritti e di doveri. Il numero dei Soci è illimitato; all'associazione possono aderire tutti i cittadini italiani e stranieri di ambo i sessi, associazioni e circoli aventi attività e scopi non in contrasto con quelli definiti nel presente statuto, enti pubblici e privati aventi scopi e finalità sociali. Fino al compimento del 18 anno di età, il minore è rappresentato nei rapporti sociali dai genitori. Tutti gli associati hanno uguali diritti. Il rapporto associativo è disciplinato in maniera uniforme per tutti gli associati e uniformi sono le modalità associative, che sono svolte per garantire l'effettività del rapporto associativo stesso. L'associazione è composta da soci fondatori e soci effettivi. Sono soci fondatori i firmatari dell'atto costitutivo dell'associazione. Tale titolo è puramente onorifico e non comporta alcun privilegio ai fini associativi. Sono soci effettivi tutti coloro che svolgono attività all'interno dell'associazione, previa domanda di ammissione all'associazione stessa e versano la quota associativa secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo con propria delibera. Tutti i soci in regola con il

versamento della quota associativa annuale hanno diritto di partecipare alle assemblee. Tutti i soci godono dell'elettorato per la libera elezione degli organi amministrativi e la nomina di quelli direttivi, del diritto di voto su tutti i punti posti all'O.d.g. ed in particolare, per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto, dei regolamenti e per l'approvazione dei rendiconti consuntivi e dei rinnovi del Consiglio Direttivo. I soci minorenni sono rappresentati dai genitori che esercitano il diritto di voto nelle assemblee ma potranno essere eletti alle cariche sociali solo al compimento della maggiore età.

Art. 7) Per essere ammessi a socio è necessario presentare domanda di ammissione all'associazione compilando apposito modulo con l'osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni: Indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale, un indirizzo di posta elettronica in corso di validità a cui saranno trasmesse tutte le comunicazioni formali e dichiarare di attenersi al presente Statuto, ai regolamenti interni ed alle deliberazioni degli organi sociali. In caso di domande di ammissione a socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere firmate dall'esercente la potestà parentale. Chi sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne. La domanda di adesione potrà essere ricevuta dal legale rappresentante, da un componente del C.D. in carica o da persona espressamente delegata, anche verbalmente, dal legale rappresentate. È loro compito valutare in merito all'accettazione di tale domanda ed apporre la loro firma sulla domanda di ammissione a titolo di accettazione della stessa. L'accettazione dovrà essere comunicata anche verbalmente al socio e dà diritto immediato all'acquisizione della qualifica di socio. Il nominativo del socio verrà riportato nel Libro Soci attribuendo all'iscrizione nel Libro Soci una funzione costitutiva del rapporto associativo. Il C.D. sarà successivamente chiamato ad adottare una delibera di ratifica che vale a verificare ex post che il socio possieda i requisiti richiesti e/o non si trovi in una condizione di incompatibilità. In ogni caso, il Consiglio Direttivo nei sessanta giorni successivi potrà procedere alla esclusione del nuovo associato con delibera motivata, tempestivamente comunicata al richiedente. Avverso il rigetto l'interessato può proporre reclamo all'Assemblea generale entro e non oltre 15 gg dalla comunicazione del diniego. L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato, **con esclusione di partecipazione temporanee alla vita associativa;** resta salvo in ogni caso il diritto di recesso da parte del socio. Con la sottoscrizione della domanda di ammissione il socio accetta che i propri dati personali siano comunicati agli organismi che procedono al riconoscimento ai fini sportivi e alla relativa certificazione della attività sportiva dilettantistica svolta. La qualifica di associato, ben distinta da quella di "tesserato" che consegue all'atto amministrativo mediante cui il soggetto (atleta, dirigente, tecnico), per il tramite dell'associazione, aderisce alla Federazione Sportiva Nazionale/Ente di Promozione Sportiva/Disciplina Sportiva Associata di riferimento per lo sport praticato e che non dà diritto a partecipare alla vita dell'associazione, è personale e non è trasmissibile per nessun motivo e titolo.

Art. 8) Tutti i soci hanno eguali diritti e cioè 1) Frequentare i locali sociali e servirsi degli impianti e dei servizi gestiti dall'associazione; 2) Prendere parte alle attività promosse dall'Associazione e da tutti gli altri Enti ai quali l'Associazione deciderà aderire; 3) Partecipare a qualsiasi manifestazione organizzata dall'associazione; 4) Intervenire e discutere alle assemblee generali; presentare proposte e/o reclami per iscritto al Consiglio Direttivo; partecipare con il proprio voto alla delibera dell'assemblea, purché in regola con la qualifica di socio; esercitare diritto di voto per l'elezione del Consiglio Direttivo; esercitare il diritto di voto per le modifiche e l'approvazione dello Statuto sociale. 5) Esaminare i libri sociali facendone richiesta motivata al Consiglio Direttivo, che stabilisce i tempi e le modalità di esercizio di tale diritto in maniera comunque tale da non renderne impossibile o eccessivamente oneroso per i soci il suo concreto esercizio. I soci, con la domanda di ammissione, eleggono domicilio per i rapporti sociali presso la sede dell'associazione. I soci maggiorenni purché in regola con la qualifica di socio possono candidarsi alle cariche sociali.

Art. 9) Tutti i soci sono tenuti: 1) Al puntuale pagamento della quota associativa stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo (art. 148 c.1 TUIR; 2) Al puntuale pagamento dei contributi per la partecipazione alle attività istituzionali promosse dall'associazione (ai sensi dell'art. 148 c. 3 TUIR) stabilite dal C.D. con propria delibera. Le quote di partecipazione ai corsi potranno essere diversificate in funzione dell'attività svolta e della frequenza; 3) All'osservanza dello Statuto sociale e dei regolamenti interni e delle deliberazioni prese dal Consiglio Direttivo comprese eventuali integrazioni di cassa sociale attraverso il versamento di quote straordinarie. Sono inoltre tenuti all'osservanza delle disposizioni legislative e dei regolamenti vigenti in materia sportiva, dello Statuto e dei regolamenti delle FSN/DSA/EPs a cui l'associazione deciderà di aderire. Ogni socio deve versare la quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo di anno in anno entro il termine fissato dal Consiglio stesso. La quota associativa non è rivalutabile e non è trasmissibile ad eccezione di trasferimenti a causa di morte e non verrà rimborsata né al socio dimissionario, né al socio radiato.

Art. 10 – Il Socio cessa di far parte dell'associazione: a) Per dimissioni. Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto, anche via mail, al Consiglio Direttivo; b) Per mancato rinnovo dell'adesione e mancato versamento della quota associativa annuale nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo, con propria delibera, trascorsi i termini previsti per rinnovare l'adesione all'associazione, ratifica la perdita della qualifica di socio per coloro che non hanno rinnovato la propria adesione; c) Per inosservanza del presente Statuto, dei regolamenti interni o delle deliberazioni prese dagli organi sociali; d) Per decisioni del Consiglio Direttivo a causa di gravi inadempienze; e) Quando, in qualunque momento, dentro e fuori dall'associazione, con la sua condotta arrechi danni morali o materiali all'associazione o dimostri di non condividere più le finalità dell'associazione; f) Per radiazione; g) Per decesso. In caso di trasgressioni alle norme sportive e sociali nonché alla disciplina tecnica, il Consiglio Direttivo può infliggere al socio le seguenti sanzioni: a) Avvertimento; b) Ammonizione; c) Diffida; d) Sospensione a tempo limitato; e) Radiazione.

Art. 11) La perdita, per qualsiasi caso, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione. Nel caso in cui dopo aver perso la qualifica di socio, si voglia ritornare a fare parte

dell'associazione, dovrà essere ripresentata una nuova domanda di adesione nelle modalità previste dallo statuto. In tali casi nulla è dovuto all'associazione per il periodo in cui non si era soci.

Art. 12) Il decesso del socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito associativo.

Art. 13) – ORGANI SOCIALI. Gli Organi dell'Associazione sono: l'Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo e il Presidente.

Art. 14) – L'ASSEMBLEA DEI SOCI. L'assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'associazione. Essa è composta da tutti i soci iscritti nel Libro Soci ed in regola con il pagamento della quota associativa annuale. La partecipazione del socio all'assemblea è strettamente personale ed ogni socio ha diritto ad un voto; è ammessa la possibilità di delega scritta di un socio ad un altro socio, il quale non può rappresentare più di un socio nell'ambito della stessa assemblea. L'assemblea ha tutti i poteri per conseguire gli scopi sociali. Le assemblee dei soci possono essere ordinarie e straordinarie. L'assemblea è indetta dal Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente dell'Associazione o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente oppure in subordine dal consigliere più anziano di carica sia in sede ordinaria che straordinaria. **La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno 15 giorni prima della data della riunione mediante l'utilizzo di uno dei seguenti metodi: invio e-mail, lettera cartacea, pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'Associazione, affissione dell'avviso in maniera ben visibile nei locali in cui vengono svolte le attività associative, utilizzo di social network. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.** L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati. È possibile tenere le riunioni dell'Assemblea sia ordinaria che straordinaria, con interventi dislocati in più luoghi, audio/video collegati, e ciò alle condizioni previste dalla legge, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali. In tutti i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze. È però necessario che Presidente e Segretario si trovino nello stesso luogo in cui si svolge la riunione e che il Presidente possa facilmente identificare i partecipanti e che sia garantita la possibilità di partecipare alle discussioni e visionare i documenti e partecipare alle votazioni in tempo reale.

Art. 15) L'Assemblea ordinaria dei soci è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario consuntivo, della relazione sull'attività svolta e dell'attività programmata per il futuro anno sportivo e, comunque, ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno il 60% dei soci, purché in regola con il versamento della quota associativa annuale. Ove particolari motivi lo richiedano, l'assemblea per l'approvazione di quanto su detto potrà essere convocata entro il 30/06 di ciascun anno.

Art. 16) ) Possono intervenire all'Assemblea (ordinaria o straordinaria), con diritto di voto, tutti i soci purché in regola con il pagamento della quota associativa annuale. I soci minorenni nelle assemblee sono rappresentati da chi esercita la potestà genitoriale o la tutela anche disgiuntamente, hanno diritto di ricevere la convocazione dell'Assemblea ed il loro diritto di voto è esercitato da chi li rappresenta. Il diritto all'elettorato passivo verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltesi dopo il raggiungimento della maggiore età. Le votazioni dell'Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.

Art. 17) All'Assemblea spettano i seguenti compiti: IN SEDE ORDINARIA: approvare il rendiconto economico-finanziario dell'anno trascorso; eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo, stabilendone il numero dei componenti; eleggere i sostituti dei membri del Consiglio Direttivo eventualmente dimissionari; approvare e/o modificare eventuali regolamenti, deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno. IN SEDE STRAORDINARIA: deliberare sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell'Associazione; deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto; deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

Art. 18) L'Assemblea ordinaria, presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, il quale nomina fra i soci un segretario verbalizzante, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza del 50% più uno dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti. L'Assemblea ordinaria delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza del 50% più uno dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un giorno.

Art. 19) – L'assemblea straordinaria è convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario oppure quando ne faccia richiesta motivata almeno 1/3 dei soci. L'Assemblea straordinaria è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa a maggioranza semplice, il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante. L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno tre quarti degli associati e delibera con la maggioranza del 50% più 1; in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli associati e delibera con il voto dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un giorno.

Art. 20) Tutte le delibere assembleari ed i rendiconti, oltre ad essere debitamente trascritti nel libro dei verbali delle Assemblee dei soci, sono pubblicizzati ai soci con l'esposizione per 10 giorni dopo l'approvazione nella sede dell'Associazione Sportiva Dilettantistica.

Art. 21) – CONSIGLIO DIRETTIVO E PRESIDENTE. Il Consiglio Direttivo è l'Organo esecutivo e gestionale dell'Associazione ed è eletto dall'Assemblea ogni 4 anni. Esso è composto da un minimo di 3 a un massimo di 5 membri, ivi compreso il Presidente che ne è membro di diritto. Il Consiglio Direttivo giunto a fine mandato, rimarrà in carica e svolgerà le funzioni ad esso attribuite dallo statuto sociale fino quando l'assemblea dei soci non avrà deliberato in merito al rinnovo delle cariche sociali scadute. I membri del Consiglio sono rieleggibili.

Tutte le cariche sociali possono essere remunerate nei limiti di cui all'art. 8.2 D.Lgs. 36/2021 e fermo restando le presunzioni di cui all'art. 3.2 ultimo periodo D.Lgs.112/2017. Coloro che ricoprono cariche sociali, possono ricevere anche incarichi di natura sportiva dilettantistica (quali ad esempio, allenatore/istruttore/preparatore atletico/ecc.) e stipulare rapporti di lavoro, secondo la normativa vigente. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea Soci ma esso rimarrà in carica comunque fino all'elezione del nuovo. In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, viene cooptato il primo dei non eletti. All'interno del Consiglio Direttivo saranno nominati uno o più vice Presidenti, un Segretario e un Tesoriere. **Al Presidente, che ha la rappresentanza legale dell'Associazione Sportiva dilettantistica**, potranno essere delegati parte dei poteri spettanti al Consiglio Direttivo. È fatto divieto agli amministratori dell'associazione di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva nazionale, Disciplina Sportiva Associata o Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.

Art. 22) Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Al Consiglio Direttivo competono in particolare: 1) le decisioni inerenti le spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in c/capitale, per la gestione dell'Associazione; 2) le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione; 3) le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione; 4) la redazione annuale del rendiconto economico-finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro i quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio; 5) la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale; 6) la fissazione della quota associativa e delle quote di frequenza corso e le modalità di versamento; 7) la facoltà di nominare, tra i soci esterni al Consiglio, dei delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso; 8) la redazione e approvazione dei Regolamenti Amministrativi e le proposte di modifica dello Statuto da sottoporsi alla successiva approvazione dell'Assemblea; 9) la delibera di ratifica che vale a verificare ex post che il socio possieda i requisiti richiesti e/o non si trovi in una condizione di incompatibilità e la delibera di perdita della qualifica di socio; 10) la nomina del responsabile della protezione dei minori di cui all'articolo 33, comma 6, D.Lgs. 36/2021; 11) ogni funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscono ad altri organi.

Art. 23) Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qual volta il Presidente o la maggioranza dei membri lo riterrà necessario, senza alcuna formalità di convocazione. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un consigliere designato dai presenti. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Le sedute del Consiglio Direttivo potranno svolgersi da remoto così come disciplinato al punto 14 dello statuto sociale.

Art.24) **Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale e giudiziale dell'Associazione.** È eletto dall'Assemblea dei soci, insieme ai membri del Consiglio Direttivo, ogni 4 anni. Egli presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sull'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.

Art. 25) Il Vice Presidente coadiuva o sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

Art. 26) Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti. In questo caso il Presidente o, in caso di suo impedimento, il Vicepresidente o in subordine il Consigliere più anziano, dovrà convocare entro quindici giorni l'Assemblea ordinaria per il rinnovo delle cariche sociali e curare l'ordinaria amministrazione. La suddetta Assemblea dovrà tenersi entro i successivi trenta giorni.

Art. 27) Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri. Ad egli spetta, altresì, provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre a conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il Tesoriere al pagamento.

Art. 28) Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione Sportiva Dilettantistica redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

Art. 29) Le funzioni di Presidente e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, il Regolamento Amministrativo può prevedere che in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo siano assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vicepresidente. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vicepresidente.

Art. 30). – **PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO FINANZIARIO** Il patrimonio dell'Associazione Sportiva Dilettantistica è costituito da: 1) beni, mobili ed immobili, di proprietà dell'Associazione Sportiva Dilettantistica o ad essa pervenuti a qualsiasi titolo (donazioni, lasciti, successioni, ecc). 2) eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenze di bilancio. 3) eventuali contributi e liberalità di privati o enti pubblici. Il patrimonio non potrà essere ripartito tra i soci né direttamente né indirettamente, né durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento. Le entrate dell'associazione sono date: 1) dalle quote associative annuali, dalle quote

mensili e dai corrispettivi specifici versati dai soci per i servizi istituzionali; 2) da eventuali entrate di carattere commerciale; 3) da ogni eventuale entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale

Art. 31) Ai sensi dell'art. 8 del Dlgs 36/2021 ss.mm.ii l'associazione destina eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dell'art 8 del Dlgs 36/2021 e ss.mm.ii, si applica l'articolo 3, comma 2, ultimo periodo, e comma 2-bis, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112..

Art. 32) L'anno sociale e l'esercizio finanziario vanno dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. **Il Consiglio Direttivo dovrà predisporre il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.** Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli Associati. Indipendentemente dalla redazione del rendiconto economico finanziario annuale, l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

Art. 33) - SCIoglimento. . **Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci su proposta del Consiglio Direttivo, la quale nominerà anche i liquidatori. Il patrimonio residuo sarà devoluto a fini sportivi così come previsto dall'art. 7 del Dlgs 36/2021 e ss.mm.ii. o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.**

Art. 34).- NORME FINALI. La decisione su qualsiasi controversia che potesse sorgere tra gli associati, o tra costoro e l'associazione o gli organi della stessa, eccetto quelle che per legge non sono compromissibili con arbitri, sarà deferita al giudizio di tre arbitri, di cui due da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti, ed il terzo di comune accordo. In caso di mancato accordo, il Consiglio Direttivo incaricherà il presidente del tribunale ove ha sede l'associazione di eseguire la nomina del terzo arbitro.

Art. 35) Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa espresso rimando al Codice Civile per le norme in materia di associazionismo sportivo dilettantistico, di enti non commerciali e di associazioni senza finalità di lucro. Su espresso mandato assembleare si dichiara come integralmente recepita ed approvata ogni variazione che il C.O.N.I o le Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Associate o Enti di Promozione Sportiva alle quali l'Associazione Sportiva Dilettantistica è affiliato possano apportare in futuro ai loro Statuti ed ai Regolamenti, nella certezza che detta variazione è in armonia con le vigenti leggi dello Stato.

Vulcano 12/11/2

Presidente

Segretario